

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1972

Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici

ONOREVOLI SENATORI. — Una attenta meditazione sulla normativa introdotta dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1342, recante « norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici » — secondo cui i posti vengono conferiti per un terzo con il concorso a soli titoli e per gli altri due terzi con il concorso per titoli ed esami — ha evidenziato le incongruenze del vigente sistema, in base al quale risultano spesso vincitori del concorso per soli titoli candidati non idonei in quello, svoltosi contemporaneamente e ben più impegnativo, espletato per titoli ed esami: in tal guisa impedendo la promozione ad Ispettore scolastico di numerosi candidati idonei, che avevano nell'altro concorso (quello a titoli ed esami) superato loro colleghi.

Tale sistema ha causato e causa, pertanto, notevoli perplessità e rimostranze per la evidente sperequazione, per le incongruenze ed i disturbi nel settore: oltre ad essere in

netto contrasto con l'intero quadro legislativo (la n. 380 del 1964 che ha istituito la graduatoria permanente dei maestri elementari che nel concorso a direttori avevano riportato una votazione non inferiore a 105/150; la n. 1040 del 1971 che estende l'inclusione in detta graduatoria per quei maestri che, pur non avendo riportato la suindicata votazione di 105/150, risultassero compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina; la n. 574 del 1966, con cui si è istituita una graduatoria permanente dei maestri non di ruolo compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi magistrali; la n. 605 del 1971 che consente la sistemazione dei Presidi idonei); con cui, come fatto per i docenti non di ruolo per ogni ordine e grado, si riconoscono i meriti acquisiti ed i concorsi superati.

Pertanto, anche perchè non sussiste alcun onere per il bilancio, si raccomanda l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una graduatoria nazionale permanente ad esaurimento dei direttori didattici che, nel concorso per esami e titoli per la qualifica di ispettore scolastico, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1970, abbiano superato le prove di esame e risultino iscritti nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina.

L'iscrizione avviene secondo il punteggio complessivo conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli del concorso superato.

Art. 2.

I posti di ispettore scolastico sono conferiti come segue:

a) per un quinto con il concorso per soli titoli al quale possono partecipare i direttori didattici con almeno 10 anni di servizio effettivo e con il giudizio complessivo di « ottimo » di ciascun anno;

b) per due quinti con il concorso per esami e titoli al quale possono partecipare i direttori didattici con almeno 6 anni di servizio effettivo e con il giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

c) per i restanti due quinti attingendo alla graduatoria nazionale permanente di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 tutti coloro che, essendo nel ruolo dei direttori didattici, risultino compresi nella graduatoria di merito del concorso ispettivo per esami e

titoli bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1970 ed espletato nel luglio 1972.

Gli aspiranti alla inclusione nella graduatoria suddetta debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I direttori didattici che risultino compresi nella graduatoria di merito del successivo concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico senza conseguire la nomina, sono iscritti nella graduatoria permanente di cui all'articolo 1 dopo l'ultimo nominativo che vi sia già iscritto per effetto del concorso di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1970.